

Poleificio — Spese per le cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia e per le stazioni enotecniche — Studi — Spese per l'applicazione della legge 20 agosto 1897, n. 378, sulla sofisticazione del sommacco, lire 113,000.

Intorno al capitolo 63 ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Carlo.

FERRARIS CARLO. In occasione di questo capitolo io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio sopra una questione non gravissima, ma senza dubbio di una certa importanza.

È noto che con la legge 11 luglio 1904 furono stanziati 300 mila lire per l'acquisto di vasi vinari da darsi a prestito per l'allora imminente campagna vinicola ai piccoli proprietari; e dopo che questi avessero restituite le botti al Ministero di agricoltura e commercio, esso le avrebbe dovute destinare come parte di premio alle cantine sociali.

La distribuzione di queste botti di Stato (così le chiamano comunemente i piccoli proprietari del mio collegio) è stata fatta; ma la difficoltà sorse quando si trattò della restituzione.

Quando il Ministero ha domandato la restituzione nell'inverno o nella primavera, gli si rispose che le botti erano piene e che non si poteva vendere il prodotto a rompicollo per vuotarle; e quando ha domandato la restituzione delle botti nell'estate, i proprietari hanno risposto che ne avevano bisogno per l'imminente raccolto, ed il Ministero non ha poi certamente pensato a chiederne la restituzione nell'autunno.

Così il Ministero ha dovuto conceder sempre proroghe alla restituzione; del che gli deve essere data lode ed io lo ringrazio anche a nome dei piccoli proprietari del mio collegio.

Ora, data questa difficoltà e per evitare confusioni e malumori, io vorrei che l'onorevole ministro prendesse in considerazione una proposta che nell'eccellente giornale vinicolo da lui diretto è stata fatta dal nostro collega Ottavi, che mi dispiace di non vedere oggi presente, perchè avrebbe senza dubbio potuto trattare questa materia più autorevolmente di me.

Si tratterebbe di cedere questi vasi vinari dello Stato ai piccoli proprietari, alle stesse condizioni che vengono fatte alle cantine sociali, vale a dire con deduzione di un terzo sul valore di acquisto, concedendo anche il pagamento a rate.

Io credo che i proprietari accetterebbero di buon grado queste condizioni, trattandosi di fusti in generale molto buoni, e che certo non hanno subito deterioramenti, ma che anzi si sono migliorati per aver contenuto in questi due anni il prezioso liquido.

L'onorevole ministro mi obietterà che queste botti debbono essere date come parte di premio alle cantine sociali; ma anche per mia esperienza lo posso assicurare che le cantine sociali preferiscono i premi in denaro, tanto più che esse amano meglio procurarsi botti e tini in cemento che risultano più adatti per ottenere la costanza nei tipi di vino. Quindi, col ricavato dalla vendita di queste botti, si potrebbero aumentare alle cantine sociali quei premi in denaro che sono da esse più desiderati.

L'onorevole ministro potrà anche oppormi che per venire a questa soluzione occorre una legge che modifichi quella del 1904. Ma se ne presentano tanti di progetti che se ne potrebbe redigere uno semplicissimo anche per regolare questa materia, la quale poi, trattandosi di una spesa, potrebbe fors'anco essere regolata con la legge del bilancio e senza altro speciale provvedimento.

Ad ogni modo io non chiedo all'onorevole ministro una risposta esplicita ed impegnativa: anzi nemmeno gli chiedo una risposta: lo prego soltanto di prendere in considerazione la proposta formulata dal collega Ottavi per mezzo della pubblica stampa e della quale io mi sono reso interprete: lo prego di regolare in quel senso questa materia che, sotto modeste apparenze, ha però un notevole interesse per i piccoli proprietari in questo momento detentori delle botti di Stato. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Ferraris ha preveduto la risposta che mi è consentito di dargli. Certamente la nota somministrazione di quelle che furono dette le botti di Stato non riesci di grande utilità; ed è anche vero che non si riuscirà a riprenderle, senza dar luogo agli inconvenienti accennati. Ma anche egli riconosce che, senza una legge che ne dia la facoltà, non potrei dare la promessa di cederle. Posso però assumere l'impegno di esaminare la questione